

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

**AGENZIA GENERALE DI \_\_\_\_\_ POLIZZA N. \_\_\_\_\_**

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

**PREMESSO:**

che l'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, P.IVA n. \_\_\_\_\_ (in seguito brevemente "Contraente" o "Impresa") ha richiesto in data \_\_\_\_\_ a SVILUPPO LAZIO S.p.A. (in seguito brevemente "Sviluppo Lazio" o "Ente garantito"), un contributo su un investimento approvato totale di Euro **213.300,00** a norma degli investimenti delle imprese del settore e filiera dell'innovazione – POR FESR 2007 – 2013 POR FSE OB. CRO 2007 – 2013 a norma dei regolamenti: (CE) 1998/2006 "Regime De Minimis" della Commissione del 15/12/2006 (GUCE 28/12/2006 L379) Reg. (CE) 800/2008 (GUCE 09/08/2008 L214) DM 87/08 Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato sulla GU n. 117 del 20.05.2008.

che previa delibera del Nucleo di valutazione regionale appositamente istituito, Sviluppo Lazio ha approvato il progetto presentato dal Contraente ed ha ammesso al finanziamento il predetto progetto prot. n. **034/2010** per un contributo di Euro **110.400,00**, come da Atto di Impegno in data **02/03/2013**, prot. n. **03811** di Sviluppo Lazio, all'uopo incaricata dalla Regione Lazio.

che l'erogazione del contributo sarà eseguita da Sviluppo Lazio;

che l'Impresa a norma del Progetto Complesso – Settore e filiera dell' Innovazione – POR FESR LAZIO 2007 – 2013 - POR FSE OB. CRO 2007 – 2013 ha richiesto a Sviluppo Lazio il pagamento anticipato di Euro **38.640,00**, pari al 35 % del contributo ritenuto ammissibile.

che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo pari al 110% dell'anticipazione richiesta

che pertanto l'importo garantito dal presente atto è di Euro **42.504,00** (diconsi euro \_\_\_\_\_), pari al 100% del pagamento anticipato all'Impresa, maggiorato della somma di Euro **3.864,00** (diconsi euro \_\_\_\_\_) quale quota interessi, oneri e spese legali sino alla richiesta di rimborso nella misura forfetaria del 10% dell'importo anticipato.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Società \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ (in seguito brevemente la "Società") con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo del sottoscritto, Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce

<sup>1</sup> In caso di ATI/ATS, inserire i dati relativi all'impresa mandataria

## FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. domiciliata in Roma, Via Bellini 22 – 00198, fino alla concorrenza di Euro **42.504,00** per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata pari al periodo di realizzazione dell'intero investimento, maggiorato di ulteriori sei mesi e quindi fino al \_\_\_\_\_. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Società da parte di Sviluppo Lazio la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata, fino ai quattro mesi successivi alla data in cui Sviluppo Lazio abbia verificato e liquidato la rendicontazione finale di spesa dell'investimento realizzato.

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore di Sviluppo Lazio o comunque in relazione allo stesso oggetto.

### ARTICOLO 2 – AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia prestata con la presente polizza, Sviluppo Lazio, con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società e per conoscenza al Contraente, richiederà il versamento della somma dovuta alla Società, che provvederà entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta

L'ammontare del rimborso dovuto dalla Società include l'importo anticipato da Sviluppo Lazio e, in misura forfettaria del 10% di quanto anticipato, gli oneri, le spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella della richiesta di rimborso, al tasso legale tempo per tempo vigente.

### ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente art. 2, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dalla Regione o da Sviluppo Lazio cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in scioglimento o liquidazione.

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Sviluppo Lazio venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà all'uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

La presente garanzia viene altresì rilasciata con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di Sviluppo Lazio o della Regione Lazio

## **ARTICOLO 4 - SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO**

Sviluppo Lazio è dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se Sviluppo Lazio non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

## **ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO**

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili della Regione Lazio o di Sviluppo Lazio e la loro documentazione, fermo restando che Sviluppo Lazio non sarà tenuta a dare di propria iniziativa al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

## **ARTICOLO 6 – PREMIO - RINNOVI - PROROGHE**

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento da parte del Contraente del premio o dei supplementi di premio dovuti ai sensi del precedente art. 1 non potrà essere opposto a Sviluppo Lazio o alla Regione Lazio.

## **ARTICOLO 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

## **ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il Contraente può essere tenuto a costituire il deposito cautelativo, in pegno, presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima e la sua mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta a Sviluppo Lazio dalla Società.

## **ARTICOLO 9 -IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

## **ARTICOLO 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

## **ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede Sviluppo Lazio per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

\* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE**

**L'ENTE GARANTITO**

**LA SOCIETA'**

***Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:***

- Art. 1) Efficacia della garanzia;
- Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;
- Art. 3) Obbligazioni della Società;
- Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;
- Art. 6) Premio - rinnovi - proroghe;
- Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero;
- Art. 8) Deposito cautelativo;
- Art. 11) Foro competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE**

**L'ENTE GARANTITO**

**LA SOCIETA'**

***Il pagamento di Euro \_\_\_\_\_ dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in***

**N.B.:** Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito.